

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

R I C O R S O EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

E CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Il Prof. **Giuseppe DI MARINO**, nato a Villamaina (AV) il 18.06.1966 (DMARGPP66H18L965E), ivi residente alla Via Pianello n. 11, elettivamente domiciliato in Zungoli (AV), alla via Orti n. 72/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Raffa (C.F. RFFGNN70M17H501I – tel e fax 0825/845286 - pec: giovanni.raffa@ordineavvocatiarianoirpino.org), che lo rappresenta e difende in virtù di giusta procura alle liti in foglio separato digitale in calce al presente atto, **ricorrente**

CONTRO

IL M.I.M. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO (CF: 80185250588) nella persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via Alfredo Testoni,6 – 40123 Bologna, **resistente**

E CONTRO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (CF: 80068910373), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via A. Testoni, 6 – 40123 Bologna - **resistente**

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (CF: 80039860632), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Via A. DIAZ, 11 – 80184 NAPOLI **resistente**



L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – Ufficio III - **Ambito Territoriale di REGGIO EMILIA (CF:80011950351)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in REGGIO EMILIA, Via G. MAZZINI, 6 – 42121 REGGIO EMILIA, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Via Alfredo Testoni, 6 – 40123 Bologna **resistente**

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Ufficio VII **Ambito Territoriale di AVELLINO (CF: 80001920794)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in AVELLINO, Via G. Marotta,14 – 83100 AVELLINO, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NAPOLI con sede in Via A. DIAZ, 11 – 80184 NAPOLI **resistente**

nonché nei confronti dei controinteressati ovvero tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'A.S. 2024/2025 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria anno scolastico 2024/2025 e che pertanto sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

* * * * *

FATTO

L'odierno ricorrente è docente della scuola secondaria, nella classe di concorso A046 Discipline Giuridiche ed Economiche, in ruolo dal 2021 come da contratto a tempo indeterminato stipulato in data 01 settembre 2021, in virtù e in applicazione di tale contratto, il docente Di Marino è stato assegnato presso la Scuola 'IIS B. Pascal' di Reggio Emilia (**All. 1**).

A seguito dell'O.M. Del 23.02.2024 (**All. 2**) veniva assegnato il termine entro il 16.03.2024 per la presentazione delle domande di trasferimento per la scuola secondaria di II grado A.S. 2024/2025.

Pertanto il ricorrente, atteso il CCNL per la mobilità docenti e l'Ordinanza Ministeriale, ha compilato la nuova domanda territoriale per l'anno scolastico 2024/2025 (**All. 3**), specificando il punteggio di anzianità di servizio, indicando all'uopo le preferenze.

E' bene evidenziare che, in seno a detta domanda, parte ricorrente ha potuto concorrere solo sulla base del punteggio assegnato pari a **58 punti**, più 3 punti per figli e 6 punti aggiunti



per ricongiungimento familiare, senza poter usufruire della precedenza ex art. 33 della L. 104/1992, pur essendo unico referente del genitore, titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 3 .

In relazione a tale aspetto, deve sottolinearsi, invero, come il Prof. Giuseppe Di Marino è l'unico figlio convivente e referente che poteva assistere il proprio genitore (**All. 4**), **Giovanni Di Marino**, nato a Villamaina (AV) il 13.03.1931, e ivi residente con il ricorrente in via Pianello n. 11, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Avellino del 20.02.2020 (**All. 5**) è stato dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità - oggi, purtroppo, ulteriormente aggravatasi, a causa del sopraggiungere di altre malattie ed infermità (**All. 11**) - (*vasculopatia cerebrale cronica in declino cognitivo. Osteartrosi diffusa con esiti di pregressa frattura pertrocanterica femore dx, trattata con mezzi di sintesi e di recente caduta. Esiti di turp per adenocarcinoma prostatico G2*), **esito confermato con verbale del 15.09.2022 (All. 6) non rivedibile** .

Nella specie, il padre del ricorrente, risultato invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione, versa in una condizione di handicap grave e, tale precedenza avrebbe consentito al predetto di poter espletare più compiutamente l'attività di caregiver.

L'odierno ricorrente, tra l'altro, come anticipato, è l'unico familiare che poteva occuparsi del proprio genitore, atteso che la moglie di quest'ultimo, la sig.ra Lepore Antonia, nata a Villamaina il 28.01.1937, non è in grado di prestare assistenza al proprio marito, poiché, con verbale dell'INPS di Avellino del 29.11.2022, veniva dichiarata anch'essa titolare di art. 1 comma 3 della L. 104, (**All. 7**) con grado di invalidità 67-99% (non revisionabile). (**All. 8**)

Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale 2024/2025 il ricorrente, pur avendone pieno titolo, non ha potuto far valere –in modo del tutto incomprensibile- la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992, pur essendo unico referente del genitore, titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 3 (*in condicio* di gravità).

Ed invero, all'atto della presentazione della domanda di trasferimento per l'A.s. 2024/2025, il *format* prestabilito non ha consentito al docente di inserire al punto denominato



“precedenza” il possesso del diritto di precedenza di figlio che assiste, quale unico referente, il padre dichiarato disabile.

E' stato stato quindi illegittimamente impedito al docente ricorrente di poter compilare la domanda di trasferimento in maniera adeguata e confacente alla reale situazione in cui questi si trova, comportando di fatto una disparità di trattamenti rispetto ai docenti ai quali tali preferenze vengono accordate nelle procedure di mobilità provinciale ed interprovinciale.

Nonostante tale *vulnus* del sistema informativo predisposto dal Ministero, il prof. Di Marino è riuscito ad inserire, come allegato alla propria domanda, **le certificazioni attestanti la disabilità del genitore convivente e la dichiarazione personale cumulativa per la precedenza ex legge 104/92**, nella quale chiedeva di tenere conto della situazione indicata ai fini della precedenza prevista dalla Legge 104/92 per chi assiste il genitore portatore di handicap con gravità. Essendo la disposizione prevista dall'Ordinanza Ministeriale n° 36 del 01/03/2023 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA evidentemente illegittima in quanto contraria alla legge 104/92. (cfr. allegati riportati nella domanda di trasferimento) **(All. 9)**.

In sostanza, è accaduto che il sistema IOL, **in modo incomprensibile, non ha permesso al deducente l'inserimento della provincia di residenza del disabile per la mobilità interprovinciale**.

Opzione, invero, **incomprensibilmente ed assurdamente** ammessa per i docenti facenti parte della cd. mobilità provinciale. Parte deducente, quindi, che ha partecipato per le scuole della provincia di Avellino alla mobilità per l'A.s. 2024/2025 con DIRITTO di precedenza ex art. 33, comma 5 e 7, legge 104/1992 al fine di garantire la **necessaria assistenza continuativa al proprio genitore, portatore di handicap grave ex L. 104/1992 comma 3 art. 3** oggi, purtroppo, non la può far valere!

Come sopra specificato, il sistema messo a disposizione dal MIUR - la piattaforma IOL (Istanze on line), **non ha consentito al ricorrente di inserire la precedenza sulla provincia di Avellino, quale provincia di residenza anche del congiunto disabile grave e ciò in assoluto spregio dell'art.33 L. 104/1992.**

Il ricorrente ha, quindi, la necessità di stabilirsi definitivamente nella città di origine



essendo il luogo, si noti bene, in cui può essere prestata assistenza continuativa al genitore disabile, essendo il *loco* di residenza di parte ricorrente (All. 4).

Sul punto, è opportuno rilevare che tale condotta amministrativa è avulsa da qualsiasi logica giuridica.

Ed invero, l'esame della precedenza *ex art. 33 L. 104/1992*, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza non rispettata nel caso in esame in violazione delle previsioni normative del CCNI .

Il MIM, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del docente mediante inserimento di apposita istanza di riconoscimento e mediante l'allegazione di tutta la documentazione necessaria alla domanda di mobilità.

Il non avere considerato la precedenza, spettante per legge, non consente al ricorrente di poter espletare l'assistenza al genitore disabile grave ed anche alla madre disabile; e ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti *ex art 32*, a causa della notevole distanza dalla sede assegnata.

Orbene il trasferimento di parte ricorrente è causa di disgregazione e distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative nella vita familiare stessa e di relazione.

L'articolo 13 del CCNI chiarisce che la priorità nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto delle precedenze (che devono essere assegnate come per legge), e non possono essere subordinate all'assegnazione dei posti nelle fasi previste.

Si rappresenta, infine, che il ricorrente, ha proposto per l'anno scolastico 2024/25 domanda di **Assegnazione Provvisoria** nella provincia di Avellino, inserendo la preferenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, lettera i del CCNI e dell'INTESA, ossia “*personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore*”



con disabilità in situazione di gravità” tuttavia, gli esiti per il ricorrente sono stati negativi in quanto non ha trovato sede e dunque è stato escluso, con la conseguenza che dovrà per l'anno scolastico 2024/2025 svolgere il servizio presso la scuola di titolarità in Reggio Emilia, con la conseguenza che non potrà assistere il genitore bisognoso di cura ed assistenza continuativa. (All. 10)

Per le ragioni di fatto sopra esposte, parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale ed in assoluta carenza motivazionale.

La mancata e piena valorizzazione del diritto del ricorrente al riconoscimento della precedenza *ex* L. 104/1992, art. 33 è negazione irrazionale, illogica ed illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

Preliminarmente, si rileva che nella fattispecie non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di alcun docente trattandosi di un giudizio in cui si richiede l'accertamento di un diritto soggettivo della parte ricorrente (**cf. Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord dell'11.08.2020**), ed in quanto il “posto” per cui è causa ben potrà essere assegnato “in deroga”, senza quindi rendere necessaria alcuna movimentazione di docenti.

Nella fattispecie l'ufficio competente disporrà/autorizzerà un trasferimento su uno dei posti disponibili, stante che, peraltro, nelle more, numerosi posti saranno individuati per la mobilità annuale, e/o, **ove necessario, “in soprannumero”**.

A tal fine, si rappresenta che parte ricorrente, nella domanda proposta il trasferimento presso “tutti gli Istituti Scolastici ricadenti nella Provincia di Avellino”.

Ciò nonostante l'U.S.P. non ha esaminato e riconosciuto il suddetto diritto di precedenza.

L'assunzione in servizio da parte del docente in un ambito territoriale lontano dalla propria residenza, ove vive il disabile, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto debole che avrebbe, invece, necessità di maggiore tutela da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del CCNI del 8.07.2020 (doc. 12), al personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 della citata Legge 104/1992, che sia



figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore, vanno accordate le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria secondo le sequenze operative indicate nell'allegato 1 al citato CCNI (punto 39), laddove espressamente si stabilisce che detto personale viene trattato con priorità, nell'ordine previsto.

Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico, di imminente inizio, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del Ministero resistente.

Ove, si considerasse necessaria, ai fini di causa, si chiede l'integrazione del contraddittorio dei potenziali controinteressati renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa e ritenuto che:

a) la notificazione nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso, quali docenti movimentati della Provincia di Avellino, potrebbero aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse di parte ricorrente alla sede);

b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la parte ricorrente;

Pertanto, si chiede, sin d'ora, di autorizzare la notifica, ex art.151 cpc, nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM del testo integrale del ricorso e dell'emittendo decreto di fissazione di udienza.

Nel merito si deduce quanto segue.

SUL FUMUS BONI IURIS

A) SUL DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 33, L. N. 104/1992

È pacifico, documentato e non contestato dall'Amministrazione datrice di lavoro, che il ricorrente fornisce assistenza al suocera disabile, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992 e per questo bisognoso di assistenza.

Tuttavia, l'Amministrazione non ha riconosciuto in favore del prof. Di Marino il diritto di precedenza ai fini della mobilità interregionale.



Tale mancata valutazione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33, cc.3 e 5 L. cit., nonché con la ratio della Legge 104.

In particolare, come noto, l'art. 33, c. 3, L. 104 dispone che “... *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, **che assiste persona con handicap in situazione di gravità**, coniuge, parente o **affine entro il secondo grado**, ovvero entro il terzo grado ... ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa*” mentre, il successivo c. 5 che “**il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede**”.

Inoltre, proprio in ambito di personale della Scuola, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994 dispone testualmente che “*gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità***”.

Peraltro, la Corte Costituzionale (sentenza n. 325/1996) ha avuto modo di esaminare alcuni profili della legge n. 104 del 1992 e ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile adeguati, la tutela dei portatori di handicap: “*essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica; e in generale, detta misure che hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative, e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti (sent. n. 406 del 1992). La legge n. 104 del 1992 può dunque considerarsi unaprima, significativa risposta al pressante invito, rivolto da questa Corte al legislatore, di garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso «l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale» (in tal senso v. la sent. n. 215 del 1987)*”.

È bene precisare, altresì, che siamo nell'alveo di un principio di carattere generale, quello della tutela delle persone disabili, statuito da una norma di legge (la Legge 104/92), ma mai



recepito integralmente nei vari CCNL dell'area V della dirigenza scolastica e, in quanto tale, solo astrattamente riconducibile alle varieguate situazioni concrete inerenti alla suddetta mobilità.

Pur non essendo prevista, infatti, un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, c. 5, L. 104, la natura di **norma imperativa** di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una Legge contenente “*i principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata*” (art. 21, L. n. 104/1992) ed avente come “*finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società*” (così, **Trib. Lucca n. 260 del 9 luglio 2020**).

Del resto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che “**la posizione di vantaggio ex art. 33, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità.** La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 33, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio - ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella - altrettanto meritevole di tutela - ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto - lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare



del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza” (Cass. SS.UU. n. 7945/2008).

Ancora la S.C. ha recentemente ribadito, sul punto, che:

“in materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della l. n.104 del 1992, nel testo modificato dalla L. n. 53 del 2000 e dalla L. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009” (Cass. n. 6150 del 2019).

La Cassazione, con molte altre pronunce (per tutte cfr. **Cass. civ. Sez. lavoro, 18-12- 2013, n.28320, 03-08-2015, n.16298**) ha chiarito che la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado ” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso.

Nota è, infine, la rilevanza che il diritto comunitario riconosce alla tutela della disabilità. **Le sopra citate norme imperative sono state violate dagli atti oggi impugnati laddove, con assoluta irrazionalità, si prevede che la precedenza del figlio referente unico del genitore portatore d’handicap possa essere fatta valere unicamente nella fase di trasferimento all’interno della stessa provincia, mentre non viene riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali; e ciò inspiegabilmente in quanto l’esigenza di**



ricongiungimento è più evidente quando la sede di titolarità dell'insegnante si trova in una provincia diversa rispetto a quella in cui risiede il genitore disabile.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che l'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione rispetto all'operatività della precedenza di cui trattasi, invero, sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi vacanti e disponibili da coprire mediante procedura di mobilità e/o immissioni.

Ribadito, in ogni caso che **l'onere di provare** le “ragioni impeditive” l'assegnazione del ricorrente nelle sedi indicate **grava interamente sull'Amministrazione.**

Tale impostazione è pienamente confermata, altresì, dalla più recente giurisprudenza di merito espressasi su casi riguardanti docenti e dirigenti scolastici - Trib. Lav. Lucca del 9 luglio 2020: “**si impone di ritenere l'esistenza di un obbligo (derivante dalla fonte superprimaria del diritto dell'Unione) del datore di lavoro, pubblico e privato, di adattare, nei limiti di uno “sforzo non sproporzionato” la propria organizzazione al fine di consentire al lavoratore disabile, nonché a chi lo assista, di svolgere la propria prestazione lavorativa in condizione di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto** ... così che il limite al diritto del lavoratore che presta assistenza di scegliere la sede di lavoro più idonea a consentirgli lo svolgimento dell'attività di assistenza non potrà identificarsi con un qualunque confliggente interesse organizzativo del datore di lavoro pubblico o privato, ma con un interesse particolarmente qualificato, tale che permetterlo segua, appunto, uno sforzo sproporzionato”;

Trib. Lav. Castrovillari dell'8 luglio 2020: *“il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33 della L. n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione, da parte di disposizioni contrattuali, comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, c. 1, c.p.c. ... dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma, rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento. Il diritto alla precedenza deve essere inteso, conclusivamente, come strumentale a garantire la tutela della situazione di disabilità di cui il possessore è portatore ovvero a garantirgli l'assegnazione nella provincia di residenza o in quella più vicina alla stessa”;*



Trib. Lav. Palermo del 5 giugno 2020 (proprio in un caso di assistenza alla suocera disabile): “in relazione alla preferenza ex lege 104/92 per la **suocera disabile** la risoluzione della controversia dipende dall’art. 33, c. 5 L. cit. ... secondo cui il lavoratore dipendente pubblico o provato che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere» ... **la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova dello stato di disabilità della suocera ...**”; **Trib. Lav. Foggia, sent. n. 4480 del novembre 2019:** “deve disattendersi l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il beneficio di cui all’art. 33, co. 5, della legge n. 104 del 1992, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della legge n. 53 del 2000, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all’atto cioè dell’assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), dovendosi condividere il più recente indirizzo che **estende il beneficio in parola alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap,** oppure quando essa già preesista ma l’interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza”. Sotto altro profilo, il Tribunale evidenzia un altro principio anch’esso importante sulla materia in base al quale “**la disciplina di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, risultando posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ed inerenti al diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari, deve ritenersi lex specialis, quindi prevalente, rispetto alle norme di rango sub- legislativo che prevedono vincoli di permanenza del dirigente presso l’istituzione scolastica (DM 635/2015)**”;

- **Trib. Lav. Roma n. 9554 del 31.10.2019 (conf., Trib. Roma del 10 luglio 2019):** “è quindi conforme a questo quadro normativo l’esclusione di limiti all’esercizio del diritto all’assistenza all’interno della famiglia a favore delle persone affette da handicap grave, approccio sistematico che induce a riconoscere **il diritto enunciato dall’art. 601, secondo comma, del Testo Unico sulla Scuola come diritto non comprimibile** se non nei limiti di cui all’art. 33 L. 104/92 fissati esclusivamente dalla locuzione “ove possibile” di cui al quinto comma, indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere sacrificato in un corretto bilanciamento di interessi”.

Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a scegliere la sede nella procedura di



mobilità, secondo l'ordine di preferenza indicato.

Appare indubbia, dunque, la natura cogente della disposizione di cui alla legge n.104/92, che, peraltro, si evince dalla ratio legis e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente *“i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata”* (art.21 l.104/92) (cfr. **sentenza del Tribunale di Catania del 20.04.2021**). Infine, soltanto per scrupolo difensivo, si aggiunge che le disposizioni oggi impugnate violano platealmente la Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n.18 del 2009.

Chiave di volta della tutela antidiscriminatoria prevista dalla Convenzione è costituita dall'obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli che, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, consistono nelle modifiche e negli adattamenti necessari per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di eguaglianza con gli altri. La Convenzione stabilisce, inoltre, che il rifiuto di tali accomodamenti rappresenta una forma di discriminazione diretta (art. 2). In quest'ottica, le misure previste dall'articolo 33, comma 5, della legge 104/92 rispondono pienamente alla finalità di non privare la persona con disabilità dell'assistenza del familiare che se ne prende cura, compromettendone la tutela psicofisica (cfr. Corte Cost. n. 19 del 2009).

Il chiesto trasferimento interprovinciale, del resto, si fonda anche sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118 Cost., comma 4, in linea con i principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha da tempo chiarito che la tutela della salute psico - fisica del disabile postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap", tra cui rientra anche il chiesto trasferimento, sottolineando altresì l'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza del soggetto disabile, che mette in rilievo come una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana. La piena applicazione di tali principi conduce a ritenere sussistente il *fumus boni iuris* necessario all'accoglimento del presente ricorso.



Si chiede, quindi, anche ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ultimo capoverso (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01 di provvedere all’annullamento e/o disapplicazione dell’art.13 co. 1 punto IV) del C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente per contrasto con norma imperativa di legge, nella parte in cui limita il diritto di usufruire della precedenza ex art. all’art. 33 co. 5 e 7 l. n. 104/92 all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e di ogni altra contrattuale contraria.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esita il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 devono essere riconosciute senza alcuna limitazione territoriale. E, così, per esempio, la **Corte d’Appello di Sassari** ha annullato una simile disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. La Corte sarda ha riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali “*non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela*”, con la conseguente **nullità**, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che, tuttavia, “devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all’assistenza”. Secondo la Corte d’Appello di Sassari, è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione



dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di precedenza.

Ed ancora, in maniera autorevole, la **Corte Appello di Torino** ha ritenuto che la “... limitazione del diritto di precedenza, nella mobilità interprovinciale, a favore dei soli genitori e del coniuge del soggetto affetto da handicap, contrasta frontalmente con l'art. 33 L. 104/1992 che ha portata decisamente più ampia, comprendendo tra i soggetti tutelati, oltre al coniuge, il lavoratore che assiste una persona con handicap grave che sia sua “parente o affine entro il secondo grado” (per quanto qui rileva, vi è quindi compreso il figlio che assiste il genitore disabile grave, che è suo parente di primo grado).

Tale limitazione non appare in alcun modo giustificata da esigenze pubblicistiche relative alla possibilità di assegnazione della sede (desumibili dall'inciso “ove possibile” contenuto nella norma di legge), perché si tratta di una previsione generale ed astratta, che, in quanto tale, non tiene conto di alcuna concreta ed effettiva esigenza di pubblico interesse, idonea a limitare la possibilità dell'assegnazione della specifica sede di lavoro a cui il parente o affine del disabile avrebbe diritto per legge. L'art. 13 del CCNI è, pertanto, una clausola contrattuale affetta da nullità per violazione di norma imperativa, nella parte in cui non riconosce la precedenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall'art. 33 L. 104/1992, che è norma posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all'assistenza, e che ammette limitazioni unicamente per l'impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell'Amministrazione datrice di lavoro del parente caregiver, da valutarsi in relazione al caso concreto ed al singolo posto di lavoro.” (Corte Appello di Torino, Sentenza n. 2019/2018).

Tale orientamento giurisprudenziale è stato di recente condiviso dalla **Corte di appello di Firenze con sentenza n. 227/2024 del 16.04.2024** e della **Corte di Appello di Roma del 02.02.2023**, che hanno dichiarato “il diritto del docente di ottenere la precedenza richiesta, con assegnazione dello stesso presso una scuola indicata nella domanda di trasferimento territoriale, anche in sovrannumero, in modo da poter prestare assistenza continua al genitore disabile”.



Le richiamate clausole contrattuali si pongono, altresì, in palese contrasto anche con il principio di uguaglianza in senso sostanziale, poiché esse prevedono un trattamento differente per situazioni ritenute normativamente di pari rilevanza dall'art.33, comma 5, legge 104/92, norma costituente *lex specialis* a tutela del disabile e non derogabile dalla norma pattizia sulla mobilità del personale docente (cfr sentenza del Tribunale di Messina n.1315/2020); disposizioni pattizie che restringono arbitrariamente il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici previsti (cfr. **Ordinanza del Tribunale di Catania del 26.05.2020**).

B) SUL PRINCIPIO DELLA PREFERENZA NELL'ASSEGNAZIONE SEDE DEI DOCENTI GIA' IN RUOLO (TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI) RISPETTO ALLE ASSEGNAZIONI DI SEDI PER NUOVE NOMINE, E/O PASSAGGI DI CATTEDRA O DI RUOLO.

Le argomentazioni sopra sviluppate, trovano conferma, per altro verso, in un importante provvedimento del **Consiglio di Stato**. Bisogna, infatti, precisare che, con l'**Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019**, il supremo organo, ha ribadito il principio di cui all'art. 470, comma 1, del d. lgs. 297/1994 "ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine".

Il riferimento è all'ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019 con cui il TAR Lazio si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019, nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020 del tutto analoghi a quelli 2024/25.

In merito si rappresenta che, secondo quanto stabilito dall'O.M. 106/21 del 29.03.2021 trasmessa con nota ministeriale 10112/21, al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, sul totale del contingente disponibile nell'a.s. 2021/2022 è accantonata la quota del 50% per le immissioni in ruolo e nel limite del restante 50% sono stati realizzati i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale (III fase) sulla base delle percentuali definite nel CCNI. In sintesi, sul 100% delle disponibilità per l'a.s. 2021/2022 si procederà con:

- 50% immissioni in ruolo



- 25% mobilità territoriale interprovinciale
- 25% mobilità professionale.

Il TAR del Lazio ha rilevato che:...“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”.

Contro tale ordinanza il MIUR ha proposto impugnazione, sostenendo che la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili nell’ipotesi di mobilità provinciale, mentre si svolge solo sul cinquanta per cento dei posti disponibili se si tratta di mobilità interprovinciale.

Pertanto, secondo il MIUR, la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità e non anche per la mobilità interprovinciale.

Il **Consiglio di Stato** ha ritenuto l’appello del MIUR infondato per le seguenti argomentazioni: “... L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, la mobilità 2019/20, nell’ipotesi dei trasferimenti interprovinciali, avrebbe dovuto svolgersi riconoscendo la preferenza per il trasferimento di



chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine.

Applicando il suddetto principio al caso di specie, emerge chiaramente che l'amministrazione scolastica e, in particolare, l'Ambito di Avellino avrebbe dovuto mettere a disposizione dei trasferimenti interprovinciali, nella mobilità 2021/22, numerosi posti che verranno resi tardivamente ed illegittimamente disponibili per le successive operazioni.

In merito si richiama una recentissima sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, che ha accolto le doglianze di una docente che aveva chiesto il trasferimento a Messina, forte dei suoi 76 punti, trasferimento negato perché superata da colleghi con meno anzianità e punteggio, magià in servizio in provincia di Messina o neo immessi in ruolo (Su 100 posti a disposizione il ministero ne destina 50 ai neo immessi in ruolo, 20 ai passaggi di cattedra e 30 ai trasferimenti interprovinciali , dopo aver proceduto a soddisfare i trasferimenti provinciali - su 100 posti a Messina quindi, prima vengono destinati i posti al docente che intende spostarsi da Milazzo a Messina, poi 50 vengono dati ai neo immessi in ruolo – anche ventenni privi di esperienza, e soltanto 30 a chi vuole rientrare da fuori provincia con maggiore esperienza lavorativa. Di fatto tale sistema non consentirà mai di poter ottenere il trasferimento interprovinciale).

Il Tribunale di Verona ha, invece, sancito il principio secondo cui occorre prima soddisfare la mobilità, coi docenti con maggiore esperienza, e solo successivamente i posti andranno accantonati per i neo immessi in ruolo in applicazione dell'art 470 del Testo Unico della scuola.

Per tutto quanto sopra esposto, appare accertato il contrasto dell'art.13 del CCNI 2019 con l'art. 33, comma 5, della Legge n.104/92 quale norma imperativa inderogabile, sia per ratio che per il tenore testuale, a prescindere da un'espressa previsione in tal senso, così come le operazioni di mobilità interprovinciale, posto comune, scuola secondaria di secondo grado, in provincia di Messina, sono state attuate in violazione dell'art.8, commi 1 e seguenti del CCNI 2019, con la conseguenza che non tutti i trasferimenti interprovinciali previsti e dovuti sono stati effettuati e non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità.

Tutti elementi in forza dei quali la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto.

SUL PERICULUM IN MORA



Come emerge dal verbale dell'INPS, non rivedibile, del 15.09.2022, il sig. Giovanni Di Marino, genitore del ricorrente, è stato confermato quale portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 5/2/1992 n.104 (**All. 6**). Tenuto altresì conto dei valori di rilievo costituzionale coinvolti dalla disciplina in esame, come innanzi ricordati, che postulano una peculiare e rafforzata tutela degli interessi regolati, va anche considerato che il genitore del ricorrente è soggetto, affetto da *“vasculopatia cerebrale cronica in declino cognitivo. Osteartrosi diffusa con esiti di pregressa frattura pertrocanterica femore dx, trattata con mezzi di sintesi e di recente caduta. Esiti di turp per adenocarcinoma prostaico G2”*, dunque, portatore di handicap con connotazione di gravità con diagnosi, oggi, purtroppo, aggravatasi, infatti, in data 04.11.2023 veniva ricoverato presso il reparto di urologia dell'A.O. “S. Pio” di Benevento per *“episodio di ritenzione urinaria acuta e ematuria, con posizionamento di catetere vescicale in PS”* (**All. 11**); tale situazione ha comportato uno stato di incontinenza urinaria e fecale nel soggetto (**All. 11**) e degenerazione dello stato psichico come attestato da certificazione medica del 15.06.2024 (**All. 11**) e di quello neurologico, come attestato da certificazione medica del 26.06.2024 (**All. 12**). Alla luce anche del degenerato quadro clinico, il sig. Giovanni Di Marino, genitore del prof. Giuseppe Di Marino, necessita di un immediato ecostante aiuto da parte del figlio. La distanza tra la sede di residenza familiare: **Villamaina (Avellino)**, e la sede di servizio (**Reggio Emilia**) determina certamente la difficoltà per parte ricorrente di percorrenza del tragitto, distanza che toglie di fatto la possibilità di assistere il padre con le attenzioni ed il tempo che richiedono le gravissime malattie da cui è purtroppo affetto. Tale notevole distanza tra l'attuale residenza del docente e del familiare disabile e quella di servizio limita in senso peggiorativo il livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto. *“La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare”* (così, ex multis, **Trib. Salerno, sez. Lavoro**, ordinanza del 06.06.2024, **Trib. Foggia, sez. Lav.** Ordinanza del 22.10.2020, ; Tribunale di S. Maria Capua Vetere 25.10.2023; Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ordinanza n. 62 del 31 agosto 2017 e Sentenza n. 340/2019; Tribunale di Patti sent. 1229/21 del 18.10.2021, Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, Sentenza n. 1741 del 23/06/2020, Tribunale di Messina sent.1315/20 del 13.10.2020, **Trib. Napoli sent. 2158/22**



del **7.4.2022**, Trib. Cosenza 16.01.2024, Tribunale di Lamezia Terme sent. 54/22 del 03.03.2022, **Tribunale di Reggio Emilia sent. n. 190/2022 del 25. 07.2022 – dott.ssa Serri**).

Così come ha rilevato in un caso analogo il **Tribunale di Bari**, “il mancato accoglimento della domanda comporterebbe danni gravi ed irreparabili in primo luogo alla persona del disabile assistito ed affetto da gravissime patologie [...] ed in secondo luogo, il non subitaneo accoglimento dell'istanza arrecherebbe danno irreparabile anche al lavoratore familiare il cui trattenimento in una sede più lontana dal proprio domicilio aggraverebbe eccessivamente la propria attività di assistenza materiale ed emotiva in favore del congiunto” (**Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ordinanza del 26.6.2018**).

Le condizioni di salute del padre del ricorrente rendono, pertanto, necessario un impegno inconciliabile con un'attività lavorativa svolta fuori sede e sono tali da rendere non suscettibile di riparazione economica il connesso pregiudizio.

La durata media di un giudizio di merito, infatti, non consentirebbe all'anziano padredi poter compiutamente godere dell'assistenza che solo il figlio può offrirgli, derivando da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di cautelare oggetto del presente ricorso; il diritto dello stesso potrebbe, dunque, risultare irrimediabilmente inciso nelle more del giudizio di merito.

Il pregiudizio sofferto, invero, ha un carattere irreparabile atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero a intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione per equivalente in quanto la lontananza dal padre comporta per il prof. Di Marino l'impossibilità di provvedere alla sua assistenza ed a suoi immediati bisogni, con inevitabili ricadute su tutta la famiglia).

Le operazioni di mobilità, inoltre, sono ancora in corso e, dunque, solo una pronuncia cautelare potrebbe tutelare il bene della vita rivendicato dal ricorrente.

Pertanto, il mancato accoglimento della domanda pregiudicherebbe in maniera irreparabile la vita personale e familiare dell'istante, oltre che i diritti del genitore portatore di grave handicap; un eventuale ritardo nella risposta di giustizia nella presente sede potrebbe



gravemente compromettere le esigenze di tutela della persona disabile e, dunque, la posizione giuridica azionata, nonché risulterebbe inammissibilmente violato il diritto della stessa tenuto, altresì, conto che il ricorrente è l'unico figlio in grado di prestare, come documentato, la necessaria assistenza alla propria madre (cfr citata ordinanza **Tribunale di Napoli Nord dell'11.08.2020**).

Si rappresenta, infine, che il ricorrente, ha proposto **domanda di assegnazione provvisoria** nella provincia di Avellino, inserendo la preferenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, lettera i del CCNI e dell'INTESA, ossia *“personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità”* tuttavia, gli esiti per il ricorrente sono stati negativi in quanto non ha trovato una sede e dunque è stato escluso, con la conseguenza che dovrà per l'anno scolastico 2024/2025 svolgere il servizio presso la scuola di titolarità in Reggio Emilia, con la conseguenza che non potrà più assistere il genitore bisognoso di cura ed assistenza continuativa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il prof. Giuseppe Di Marino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'On. Tribunale adito accolga le seguenti,

CONCLUSIONI

Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- 1) Ritenere e dichiarare che il prof. Giuseppe Di Marino è referente unico che assiste il proprio genitore Giovanni Di Marino , non ricoverato in istituti di cura e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92;
- 2) Ritenere e dichiarare la nullità e/o, annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità anche parziale del CCNI del 06/03/2019 sulla mobilità del personale docente, educativo, ATA per l'a.s. 2024/25 nella parte in cui dispone in senso difforme al riconoscimento del diritto di precedenza, di cui all'art. 33 della legge 104/92 nell'ambito del trasferimento



interprovinciale e, comunque, nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza al figlio, individuato come referente unico del genitore disabile in situazione di gravità, in relazione alla presentazione della domanda di mobilità per trasferimento interprovinciale;

3) Conseguentemente ritenere e dichiarare ai fini della validità della domanda di mobilità per trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2024/25 presentata a mezzo del portale del Ministero e, previa disapplicazione delle norme e provvedimenti sopra indicati, in favore del ricorrente la precedenza ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92;

4) Conseguentemente ordinare e/o dichiarare tenute le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rapp.p.t. , ciascuna per il proprio ambito di competenza, a redigere la graduatoria del posto comune (scuola secondaria) relativa alla mobilità interprovinciale dell'A.S. 2024/25, riconoscendo alla parte ricorrente il diritto di beneficiare della precedenza di cui all'art. 33 della legge 104/92, e , ove nelle more già redatta senza i predetti benefici, ordinare la modifica con il riconoscimento del diritto di precedenza in favore del ricorrente e, conseguentemente, assegnare quest'ultima, per trasferimento interprovinciale, a decorrere dal 01/09/2024 in una delle scuole ed ambiti della provincia di Avellino secondo l'ordine di legge;

5) Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

6) **Nel merito**, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e/o previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a redigere la graduatoria del posto comune per la scuola secondaria relativa alla mobilità interprovinciale dell'a.s. 2024/25, tenendo conto dell'istanza presentata dal prof. Giuseppe Di Marino con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e, quindi, con il diritto di precedenza e, ove nelle more già redatta senza i predetti benefici, ordinare la modifica con il riconoscimento del diritto di precedenza in favore del ricorrente e,



conseguentemente, ricorrendone i presupposti, assegnarlo per trasferimento interprovinciale, a decorrere dal subito o da quando si riterrà di giustizia in una delle scuole ed ambiti della provincia di Avellino secondo l'ordine di preferenza indicato ed in funzione del punteggio posseduto;

7) dichiarare tenuto il MIM, e gli uffici periferici interessati, ad assegnare alla ricorrente, anche in sovrannumero, e/o su posto in deroga, una sede ricompresa in un comune viciniore o, comunque, in una sede ricompresa nella provincia di Avellino, secondo l'ordine indicato nelle domande di mobilità;

8) Adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione.

9) Condannare il resistente MIM, in persona del ministro pro-tempore, e gli uffici periferici interessati, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore dello scrivente avvocato.

Si allega:

- 1) *Contratto assunzione a T.I.*
- 2) *OM del 23.02.2024;*
- 3) *Domanda mobilità territoriale per l'anno scolastico 2024/2025;*
- 4) *Certificazione di residenza e stato di famiglia*
- 5) *Verbale inps riconoscimento legge 104/92 di Giovanni Di Marino del 20.02.2020;*
- 6) *Verbale inps riconoscimento legge 104/92 di Giovanni Di Marino del 15.09.2022*
- 7) *Verbale 104/92 di Lepore Antonia;*
- 8) *Verbale invalidità di Lepore Antonia;*
- 9) *Dichiarazione personale cumulativa per la precedenza ex legge 104/94*
- 10) *Esito Movimenti assegnazione provvisoria prov. Avellino;*
- 11) *Certificazione medica di Giovanni Di Marino (cert. Pronto Soccorso A.O. "San Pio" di Benevento, cert. Medica Urologo Dott. P. Grella, cert. Medica Psichiatra dott. Ferraro;*



12) Certificazione medica del dott. Iorillo.

Ai sensi della T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato e che, pertanto, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salvis juribus.

Zungoli, li 23.08.2024

Firmato digitalmente da Avv. Giovanni Raffa



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge altresì, ove necessario ed utile e conducente ai fini di causa, istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero dei litisconsorti interessati;

rilevato che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, l'eccessivo numero di contro e l'obiettiva difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con l'individuazione dei recapiti di ciascuno, appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami;

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare la notificazione ai docenti controinteressati inseriti nelle graduatorie della Scuola Secondaria di secondo grado classe di concorso A046, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e della Campania, e/o anche degli Uffici degli Ambiti Territoriali della provincia di Avellino

Zungoli, 23.08.2024

Avv. Giovanni Raffa

